

**Parallele divergenti?
Modello, metodo e merito nei lavori
della Convenzione bolzanina e della Consulta trentina***

di Matteo Cosulich – Professore associato confermato di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento

ABSTRACT: The essay examines the authorities established in 2015-2016 – the “Convenzione” in Alto Adige/South Tyrol and the “Consulta” in Trentino – to draw up proposals for the revision of the Regional Statute. The comparison first highlights, on the basis of their respective provincial laws, the paradigm common to both the “Convenzione” and the “Consulta”. Then the analysis emphasizes the differences in their working method, with particular reference to the phase of popular participation, which have led to significant differences between the reform proposals drawn up by the “Convenzione” and those prepared by the “Consulta”. In the end, the role of mediation of the regional political class is recalled, in order to overcome the divergences between the different proposals and draft a common project of statutory revision.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il modello. – 3. Il metodo. – 4. Il merito. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

La Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige¹ e la Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (*hinc inde*, rispettivamente, Convenzione

* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. Esso trae spunto dalla relazione al Convegno “Le autonomie speciali verso la revisione statutaria? Conferme ed innovazioni nelle prime ipotesi progettuali”, Trento, 18 giugno 2018.

¹ Alla denominazione dell'organo in lingua italiana corrisponde quella in lingua tedesca, contenuta nel testo tedesco della legge, *ex art. 57, co. 1 St. T-AA/S: Konvent für die Überarbeitung des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol*. Il che spiega la mancata menzione nel testo italiano dell'indicazione bilingue della Provincia autonoma di Bolzano

e Consulta) sono state istituite con legge, l'una dalla Provincia autonoma di Bolzano, l'altra da quella di Trento, contestualmente, con la medesima finalità e perciò stesso sulla base di un modello comune (par. 2).

Gli elementi ora accennati esprimono un significativo parallelismo tra la Convenzione e la Consulta. Ma le parallele costituite dalla Convenzione e dalla Consulta sembrano essersi sviluppate in modo divergente, forse anche in ragione della differente disciplina legislativa dei rispettivi profili procedurali (par. 3); divergenza che emerge inequivocabilmente se si raffrontano le proposte elaborate dall'una e dall'altra (par. 4). In altre parole, se il modello accomuna Convenzione e Consulta, il metodo e il merito dei loro lavori presentano differenze tali da evocare l'ossimoro proposto come titolo del presente scritto², sia pure in forma interrogativa. Il che richiederà un consapevole, accorto esercizio della funzione di mediazione da parte dei due Consigli provinciali che saranno eletti fra qualche giorno, al fine di poter individuare un testo comune di riforma dello Statuto regionale (par. 5).

2. *Il modello*

Sia la Convenzione, sia la Consulta sono state istituite e disciplinate dal corrispondente legislatore provinciale (rispettivamente legge prov. Bolzano 23 aprile 2015, n. 3 e legge prov. Trento 2 febbraio 2016, n. 1)³ al fine di inserire nella fase instaurativa di iniziativa regionale del procedimento di revisione statutaria (art. 103, co. 2 St. T-AA/S)⁴ un subprocedimento eventuale, previsto *una tantum* per fornire una serie di indicazioni al rispettivo Consiglio provinciale, chiamato a proporre, concordemente con l'altro Consiglio provinciale⁵, modifiche allo Statuto; indicazioni comunque riconducibili agli orientamenti maturati al riguardo nella rispettiva comunità provinciale, come meglio si vedrà nel prosieguo.

L'attenzione che nel 2015-2016 i legislatori provinciali hanno dedicato alle modalità di elaborazione di proposte di modifica dello Statuto regionale è stata certamente stimolata dal

(denominata appunto soltanto Alto Adige), che trova puntuale corrispondenza nel testo tedesco laddove viene utilizzata la sola denominazione *Südtirol*.

² Con riferimento all'istituzione della Convenzione e della Consulta ragiona di "due iniziative separate, portate avanti su binari distinti, uno per ciascuna Provincia, e solo in parte convergenti in alcuni esiti ricostruttivi" A. RUGGERI, *Per un nuovo Statuto del Trentino-Alto Adige (chiose a margine di due documenti preparatori della riscrittura dell'atto)*, in *Consulta OnLine, Studi 2018/II*, 18 giugno 2018, 2, al sito internet www.giurcost.org.

³ Intitolate: "Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige", l'una (sul cui testo in lingua tedesca vedi *supra* nota precedente); "Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol", l'altra.

⁴ Ai sensi del quale: "L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale".

⁵ Come si evince dalla richiesta di una "successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale" che viene preceduta dalla "proposta" (al numero singolare) dei Consigli provinciali (vedi *supra* nota precedente).

procedimento di revisione costituzionale che ha visto impegnate le Camere del Parlamento nella scorsa XVII legislatura repubblicana⁶. Particolarmente esplicito al riguardo risulta il legislatore trentino secondo cui la “definizione dei contenuti della riforma dello Statuto speciale” avviene “anche in relazione ai processi di riforma costituzionale [allora] in corso” (art. 1 legge prov. Tn n. 1 del 2016).

Tuttavia il procedimento di revisione statutaria non va letto semplicemente come una conseguenza del tentativo di revisione costituzionale del Governo Renzi; tanto è vero che la mancata approvazione di quest’ultima nel *referendum* del 4 dicembre 2016 non ha comportato l’interruzione dei lavori né della Convenzione⁷, né della Consulta⁸. Piuttosto alcuni profili della tentata revisione costituzionale del 2016 hanno finito per interrogare le specialità regionali e provinciali sulle “forme e condizioni particolari di autonomia” riconosciute loro *ex art.* 116, co. 1 Cost. Si fa qui riferimento in particolare all’art. 39, co. 13, primo periodo del testo della revisione costituzionale in discorso, che, nel quadro di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, prevede(va) l’introduzione (*ad tempus?*)⁹ dell’istituto dell’intesa con le Regioni e le Province autonome per la revisione dei rispettivi Statuti¹⁰; istituto che permette(va) a ciascuna Regione o Provincia autonoma di condizionare significativamente gli esiti del procedimento di revisione statutaria, soprattutto se detta intesa fosse (stata) da interpretarsi in senso forte, vale a dire tale per

⁶ Si veda Senato della Repubblica, XVII legislatura, disegno di legge cost. n. 1429, d’iniziativa governativa, presentato l’8 aprile 2014; il testo della deliberazione legislativa costituzionale che ne deriva è stato pubblicato, in sede notiziale, in *Gazzetta Ufficiale, serie generale*, 15 aprile 2016, n. 88, e sottoposto a *referendum* “oppositivo” (S. PANUNZIO, *Riforma delle istituzioni e partecipazione popolare*, in *Quaderni costituzionali*, 1992, 556) il 4 dicembre 2016, con esito contrario alla revisione.

⁷ Vedi l’intervento del Presidente, C. TSCHURTSCHENTHALER, nella seduta della Convenzione immediatamente successiva al *referendum* del 4 dicembre 2016 (*Resoconto integrale della quindicesima seduta della Convenzione dei 33 del 13 gennaio 2017*, 1, al sito internet www.convenzione.bz.it).

⁸ Si vedano le comunicazioni del Presidente, G. FALCON, nella seduta della Consulta immediatamente successiva al *referendum* del 4 dicembre 2016 (*Resoconto seduta Consulta del 12 dicembre 2016*, 1, al sito internet www.riformastatuto.tn.it).

⁹ Al riguardo, ci si potrebbe domandare se l’aggravamento procedurale previsto dall’art. 39, co. 13 si applicasse soltanto alla revisione statutaria successiva (e in qualche modo consequenziale) alla revisione costituzionale (così R. TONIATTI, *Asimmetrie regionali, identità culturale e competitività dei territori: i titoli fondativi dell’autonomia speciale e le incognite della revisione costituzionale*, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), *Il futuro della specialità regionale alla luce della revisione costituzionale*, Napoli, ESI, 2016, 21), come sembrava preferibile, topograficamente argomentando, o se fosse destinato ad applicarsi a tutte le future procedure di modifica degli Statuti regionali speciali, interpretate comunque come revisioni alla luce del nuovo testo costituzionale. Prospettano problematicamente le possibili interpretazioni alternative sul punto S. PAJNO, G. RIVOCCHI, *La problematica riforma costituzionale delle autonomie speciali*, in *le Regioni*, 2016, 286 ss.

¹⁰ “Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale [rubricato “Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione”] non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi Statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome”.

cui la sua mancanza determina l'impossibilità di adottare l'atto¹¹. Comunque si interpreti l'intesa in discorso, essa determina nel procedimento di revisione statutaria un intervento della Regione e – per quel che qui maggiormente interessa – della Provincia autonoma assai più incisivo di quello previsto dallo Statuto vigente, vale a dire della proposta dei Consigli provinciali “e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale” (art. 103, co. 2 St. T-AA/S)¹², se l'iniziativa è di parte regional-provinciale, o del parere del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali (art. 103, co. 3 St. T-AA/S), se l'iniziativa è di parte statale. È agevole constatare come la proposta/deliberazione può essere ignorata o stravolta dal Parlamento, mentre il parere è obbligatorio, ma non vincolante. L'intesa esprime invece la prospettiva di uno Statuto non (più) ottriato dallo Stato, ma condiviso dalla comunità regionale (o provinciale, nel caso di specie) che tende quindi a “immaginare” un proprio modello di autonomia¹³, da trasfondere nello Statuto stesso. Il che pare attagliarsi in modo particolarmente adeguato alla realtà trentino-altoatesina/sudtirolese, in ragione dei caratteri tipici dell'autogoverno che nelle due Province autonome “possano essere generalmente rinvenuti”¹⁴, e, al tempo stesso, quale ulteriore fondamento di tali caratteri, anche in una prospettiva identitaria¹⁵.

D'altra parte, quali che siano le letture degli effetti sull'art. 10 legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3¹⁶, che la revisione costituzionale del 2016 avrebbe potuto produrre¹⁷, dalla bocciatura referendaria di quest'ultima discende certamente la perdurante vigenza del citato art. 10 e dunque la permanente indicazione dell'“adeguamento” degli Statuti regionali speciali al titolo V della Costituzione

¹¹ Così S. BARONCELLI, *Il disegno di riforma costituzionale Renzi-Boschi e i suoi riflessi sulle autonomie speciali fra tendenze centralistiche, clausola di maggior favore e principio dell'intesa*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1, 2015, 9. Sulle intese fra lo Stato e le Regioni si veda G. CARPANI, *La Conferenza Stato-Regioni*, Bologna, il Mulino, 2006, 55 ss.

¹² Vedi *supra* nt. 4.

¹³ Per parafrasare “il leitmotiv del processo partecipativo intrapreso con la Convenzione” (E. HAPPACHER, *La Convenzione per l'Autonomia: spunti per un'autonomia dinamica e partecipata dell'Alto Adige/Südtirol*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3, 2017, 13): “Immaginare l'Alto Adige”, appunto, cui corrispondono il tedesco *Südtirol mitdenken* e il ladino *Pensé l Südtirol* (si veda il sottotitolo trilingue delle *Proposte in ordine alla revisione dello Statuto di autonomia* della Convenzione, al sito internet www.convenzione.bz.it).

¹⁴ G. DI GASPARE, *Autogoverno*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, IV, 1988, 8.

¹⁵ Così R. TONIATTI, *L'identità statutaria dell'autonomia trentina*, in M. MARCANTONI, G. POSTAL, R. TONIATTI (a cura di), *Trent'anni di autonomia*, I, Bologna, il Mulino, 2005, 43.

¹⁶ Secondo cui: “Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.

¹⁷ Sulla perdurante applicazione alle Regioni speciali e alle Province autonome dell'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001, e dunque del vigente titolo V Cost., laddove migliorativo rispetto agli Statuti speciali, anche se fosse entrata in vigore la revisione costituzionale, vedi G. VERDE, *Quale futuro per l'autonomia speciale della Regione siciliana?*, in *federalismi.it*, 10 agosto 2016, 15 al sito internet www.federalismi.it, e S. PAJNO, G. RIVOSECCHI, *La problematica riforma costituzionale*, cit., 295. In senso contrario vedi S. BARONCELLI, *Il disegno di riforma costituzionale*, cit., 7 e, parzialmente, A. RUGGERI, *La riforma Renzi e la specialità regionale: problemi aperti e soluzioni sbagliate, ovvero sia ciò non c'è e che dovrebbe esserci e ciò che invece c'è e che non dovrebbe esserci*, in *Rivista AIC*, 10 luglio 2015, 5 s., al sito internet www.rivistaaic.it.

introdotto nel 2001; “adeguamento” tutt’ora irrealizzato, com’è noto. In tale prospettiva, il ruolo della Consulta trentina e della Convenzione bolzanina richiama quello che – oltre un decennio fa, successivamente alla revisione costituzionale del 2001 – venne attribuito agli omonimi organi friulano giuliano (Convenzione), sardo (Consulta) e valdostano (Convenzione), allora istituiti con legge regionale¹⁸ e volti a predisporre indicazioni regionali di revisione statutaria elaborate mediante un significativo coinvolgimento della rispettiva comunità¹⁹. È noto come gli esiti dei procedimenti in discorso furono differenti: dai lavori della Convenzione friulano giuliana scaturì una proposta di legge costituzionale del Consiglio regionale per la revisione dello Statuto, mai esaminata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati presso la cui presidenza era stata depositata il 14 febbraio 2005²⁰; la Convenzione valdostana redasse una bozza di Statuto, che non venne però esaminata dal Consiglio regionale²¹; la Consulta sarda neppure avviò i propri lavori, bloccata dapprima dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della legge istitutiva²², quindi dalla “mancanza di accordo tra le forze politiche sulla composizione della Consulta e sulle candidature”²³.

Al di là dell’esito, passato o futuro, dei procedimenti di revisione statutaria avviati con l’istituzione di Convenzioni o Consulte, la loro disciplina legislativa esprime – oggi, come nello scorso decennio – la volontà di coinvolgere la comunità locale in tali procedimenti. Più specificamente, il legislatore bolzanino istituisce la Convenzione “al fine di garantire un’ampia partecipazione della società civile altoatesina [*der Bürgergesellschaft Südtirols*, nel testo tedesco] alla riforma dello Statuto di autonomia” (art. 1, co. 1 legge prov. Bz n. 3 del 2015), mentre quello trentino persegue un’analoga “finalità” (così la rubrica dell’articolo): “La Provincia promuove un ampio processo di partecipazione della società civile trentina per favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto speciale” (art. 1 legge prov. Tn n. 1 del 2016). Tanto a Bolzano, quanto a Trento tale finalità viene perseguita sia

¹⁸ Vedi rispettivamente: legge reg. Friuli Venezia Giulia 2 aprile 2004, n. 12 “Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia”; legge reg. Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 “Istituzione e disciplina della Consulta per il nuovo Statuto di autonomia [e sovranità] del popolo sardo” (sulla relativa giurisprudenza costituzionale vedi *infra* nt. 22); legge reg. Valle d’Aosta 29 dicembre 2006, n. 35 “Istituzione e disciplina della Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/*Vallée d’Aoste*”.

¹⁹ Si vedano: art. 2, co.1, lett. *f-l* legge reg. FVG n. 12 del 2004; art. 3, co. 2, lett. *b* legge reg. Sard. n. 7 del 2006; art. 2, co. 1 lett. *f-m* legge reg. Vd’A n. 35 del 2006.

²⁰ Vedi M. ROSINI, *Il processo di adeguamento degli Statuti speciali si rimette in moto? La Convenzione dell’Alto Adige/Südtirol*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2, 2015, 5, nt. 17.

²¹ Si veda M. CARLI, *Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie*, Torino, Giappichelli, 2018, 250.

²² Si rammenti al riguardo che la Corte costituzionale, con sent. n. 365 del 2007, ha dichiarato costituzionalmente illegittima detta legge nella parte in cui prevedeva una “sovranità” a livello regionale.

²³ M. CARLI, *Diritto regionale*, cit., 206.

attraverso la composizione della Convenzione e della Consulta, sia mediante un apposito processo partecipativo²⁴, che ne affianca i lavori.

Quanto alla composizione, i membri degli organi in discorso possono suddividersi in tre categorie: i componenti (o comunque i rappresentanti, nella Convenzione) dei gruppi politici presenti in Consiglio provinciale, i rappresentanti della società provinciale, nel suo variegato articolarsi (tale da includervi, fra l'altro, le realtà associative, gli enti locali, le organizzazioni di categoria) e, nella loro qualità di tecnici, i giuristi. Il *favor* verso l'immediata partecipazione della corrispondente comunità emerge inequivocabilmente dal grezzo dato numerico: nella Convenzione bolzanina la seconda categoria di componenti è la più numerosa (sedici su trentatré, a fronte di "cinque persone, esperte di diritto" e di dodici membri proposti dai "gruppi consiliari rispettivamente di maggioranza e di minoranza (...) con rappresentanza proporzionale della minoranza politica", *ex art. 2, co. 1 legge prov. Bz n. 3 del 2015*)²⁵, costituendo addirittura la maggioranza assoluta nella Consulta trentina (quattordici su venticinque, a fronte di due esperti in "diritto pubblico, costituzionale o regionale" e nove consiglieri provinciali, cinque della maggioranza e quattro delle minoranze, *ex art. 2, co. 2 legge prov. Tn n. 1 del 2016*)²⁶.

3. *Il metodo*

La partecipazione della società civile provinciale al processo di riforma dello Statuto regionale si riflette non soltanto nella composizione della Convenzione e della Consulta, ma anche nel procedimento legislativamente disciplinato per i lavori dell'una e dell'altra. Sia la legge bolzanina, sia quella trentina riconoscono ampio spazio alla partecipazione di vari soggetti ai lavori della

²⁴ Vedi *infra* par. 3.

²⁵ I rappresentanti della società provinciale bolzanina non provenienti dal *Forum* dei cento (vedi *infra* par. 3) sono peraltro scelti dal Consiglio provinciale nell'ambito di rose di nomi. Così il Consiglio provinciale individua "quattro componenti tra nove nominativi proposti dal Consiglio dei Comuni" (art. 1, co. 1 lett. *a* legge prov. Bz n. 3 del 2015), "due componenti tra i sei nominativi proposti dalle associazioni più rappresentative degli imprenditori e due componenti tra sei nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi" (lett. *b*).

²⁶ I rappresentanti della società provinciale trentina nella Consulta, nominati dal Presidente del Consiglio provinciale, sono scelti dalle realtà espressamente indicate dall'art. 2, co. 2 legge Trento n. 1 del 2016: "tre componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo" (lett. *a*); "un componente designato dalla Federazione trentina delle cooperative" (lett. *b*); "tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale" (lett. *c*); "tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali" (lett. *d*); "un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche" (lett. *e*); "tre componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in Provincia" (lett. *f*).

Convenzione e della Consulta²⁷; le due discipline legislative si differenziano peraltro tanto nei modi, quanto nei tempi di tale partecipazione.

Con riferimento ai primi, la legge trentina risulta più dettagliata, mentre quella bolzanina appare più innovativa. Così all'art. 1, co. 2, lett. *a-g* legge prov. Tn n. 1 del 2016 sono riportate – a titolo esemplificativo e non esaustivo²⁸ – varie modalità di svolgimento del processo partecipativo, dai dibattiti pubblici (lett. *b*), alle audizioni (lett. *d* e lett. *e*), alla “raccolta di osservazioni, suggerimenti e proposte, in forma scritta” (lett. *f*). Sul punto, la legge bolzanina risulta più concisa, menzionando “iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte dalla popolazione” (art. 5, co. 3)²⁹; all'immediatamente precedente co. 2 viene invece espressamente prevista una forma di partecipazione pionieristica, almeno nella legislazione italiana: l'istituzione di un *Forum* di cento privati cittadini appositamente selezionati – “mediante sorteggio digitale, ovvero con campionamento casuale stratificato”³⁰ – tra gli ultrasedicenni residenti nella Provincia autonoma di Bolzano che ne facciano richiesta, in modo che sia garantita “la rappresentanza equilibrata dei generi e dei gruppi linguistici”. Gli otto componenti della Convenzione definiti “rappresentanti della società civile” sono eletti fra (e da) i membri del *Forum* dei cento (art. 2, co. 1, lett. *d*) che sembra quindi essere percepito come l'espressione più autentica della società bolzanina, secondo un'impostazione che tende ad aggirare il ruolo dei corpi intermedi³¹. In tale veste, il *Forum* “viene regolarmente informato sui lavori della Convenzione” ed è “sentito e interpellato” dalla stessa (art. 5, co. 2); al *Forum* è stato così attribuito “il compito di elaborare le proprie proposte, ma anche di fornire suggerimenti alla Convenzione”³².

Alla maggior concisione della disciplina legislativa bolzanina relativamente alla fase partecipativa, corrisponde l'attribuzione della sua implementazione alle delibere dell'Ufficio di

²⁷ Al riguardo, può richiamarsi anche il semplice dato quantitativo: al “Processo partecipativo” (così la rubrica dell'art. 5 legge prov. Tn n. 1 del 2016) è dedicato un articolo su sei nella legge trentina e un articolo su otto nella legge bolzanina.

²⁸ Come si evince dal ricorso alla locuzione avverbiale “in particolare” all'art. 5, co. 2, secondo periodo della legge trentina: “Il processo partecipativo prevede, *in particolare*: (...)” (corsivo di chi qui scrive).

²⁹ Si noti che il successivo co. 4 prevede la possibilità di audizioni, ma limitatamente a “esperti, su temi specifici”, mentre nella legislazione trentina esse si pongono anche come una forma di partecipazione di altri soggetti ai lavori della Consulta (e infatti così sono state poc'anzi menzionate nel testo), in quanto, accanto agli “esperti su temi specifici” (art. 5, co. 2 lett. *e* legge prov. Tn n. 1 del 2016) possono essere auditi la Giunta provinciale (lett. *d*), i parlamentari eletti in Provincia (lett. *e*) e i componenti della Commissione paritetica (lett. *e*).

³⁰ Forum dei 100, 14 marzo 2016, *Ecco il Forum dei 100*, al sito internet www.convenzione.bz.it.

³¹ Vedi *amplius infra* nel testo, in questo stesso paragrafo. Al riguardo può constatarsi come per gli altri componenti riconducibili alla società bolzanina – sebbene soltanto quelli eletti dal *Forum* vengano espressamente definiti “rappresentati della società civile” (vedi *supra* nel testo), forse a indicare una sorta di preferenza assiologica – il ruolo delle realtà da cui provengono risulta sminuito dalla previsione secondo cui esse si limitano a proporre rose di nomi, rimettendo la scelta, nell'ambito di queste ultime, al Consiglio provinciale (vedi *supra* nt. 25). Il che risulta ulteriormente evidenziato dal raffronto con la disciplina legislativa trentina, secondo al quale ciascuna realtà designa direttamente i membri della Consulta (vedi *supra* nt. 26).

³² *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 7.

presidenza del Consiglio provinciale (art. 5, co. 1 e co. 3 legge prov. Bz n. 3 del 2015). A Trento invece la fase partecipativa è organizzato direttamente dalla Consulta “nelle forme che ritiene più adeguate”, “attraverso una fase di informazione e di confronto pubblico e una fase di raccolta delle osservazioni” (art. 5, co. 2 e co. 1 legge prov. Tn n. 1 del 2016).

Quanto ai tempi del processo partecipativo, la legge trentina prevede che esso si svolga successivamente alla redazione di un Documento preliminare “con i criteri e gli indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello Statuto” e dunque sulla base di tale Documento (art. 4, co. 1); seguendo tale indicazione legislativa, le varie forme di partecipazione previste dalla Consulta si sono incanalate in ciascuno degli otto ambiti tematici individuati nel Documento preliminare³³. “In esito al processo partecipativo, e tenendo conto dei suoi risultati”, la legge trentina attribuisce nuovamente la parola alla Consulta, chiamata a elaborare un Documento conclusivo, posto alla base del procedimento di revisione statutaria di iniziativa consiliare, *ex art.* 103, co. 2 St. T-AA/S (art. 4, co. 2 legge n. 1 del 2016); Documento conclusivo che la Consulta ha approvato, conformandosi a tali indicazioni legislative, il 26 marzo 2018. Può dunque constatarsi come sia stata la Consulta (peraltro composta prevalentemente dai rappresentanti delle varie articolazioni della società civile provinciale)³⁴ a determinare previamente l’ordine del giorno della diretta partecipazione popolare, contribuendo così a delimitarla dal punto di vista materiale ai soli oggetti che può presumersi possano essere legittimamente disciplinati dallo Statuto regionale speciale.

L’art. 1, co. 2 della legge bolzanina sembra(va) disegnare una sequenza tra lavori della Convenzione e diretta partecipazione popolare simile a quella prevista in Trentino: “una fase iniziale, in cui si elabora un Documento introduttivo”; “una fase di audizioni delle proposte presentate dalla società civile”; “una fase propositiva, in cui si elabora un Documento definitivo” (art. 1, co. 2 legge prov. Bz n. 3 del 2015)³⁵. Tuttavia, ai sensi del successivo art. 5, co. 3, in Alto Adige/*Südtirol* la partecipazione si svolge non dopo, ma “prima e durante i lavori della Convenzione”, quando “si organizzano iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte della popolazione”. Il che si è puntualmente verificato, laddove “i lavori della Convenzione (...) sono stati preceduti da una fase di largo coinvolgimento della popolazione”, nella quale “le tematiche proposte liberamente dai partecipanti hanno toccato argomenti già disciplinati dallo Statuto speciale”, ma anche argomenti ad esso estranei³⁶; talvolta inevitabilmente estranei, alla luce dell’ordinamento costituzionale italiano³⁷. Così negli *Open spaces* che hanno preceduto l’inizio dei

³³ Vedi *Relazione sulla partecipazione*, in *Leggi per voi*, numero speciale, marzo 2018, *Proposte per la riforma dello Statuto di autonomia*, al sito internet www.riformastatuto.tn.it.

³⁴ Vedi *supra* par. 2.

³⁵ L’aggettivo “definitivo”, che nel testo originario della legge prov. Bz n. 3 del 2015 qualificava il Documento, è stato espunto (unitamente all’indicazione della suddivisione in articoli, “con relazione accompagnatoria”, del Documento stesso) dalla novella introdotta dall’art. 17 legge prov. Bolzano 22 dicembre 2016, n. 27 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale”, una sorta di legge *omnibus* che a fine anno opera interventi munutentivi della legislazione provinciale.

³⁶ E. HAPPAHER, *La Convenzione per l’Autonomia*, cit., 5.

³⁷ Vedi *amplius infra* par. 4.

lavori della Convenzione e nei Colloqui sulla Convenzione che ne hanno accompagnato l'avvio sono state espresse, fra l'altro, posizioni quali: "l'Alto Adige dovrebbe ottenere l'indipendenza attraverso il diritto all'autodeterminazione"³⁸; con riferimento agli "attivisti sudtirolesi", "riconoscere la grazia nello Statuto di autonomia"³⁹; "l'autodeterminazione dovrebbe essere accolta nel nuovo Statuto" che "dovrebbe lasciare aperte tutte le possibilità in relazione alla futura appartenenza a uno Stato"⁴⁰.

La prospettiva metodologica bolzanina appare dunque in buona misura rovesciata rispetto a quella trentina: è la partecipazione diretta della popolazione provinciale a (co)determinare l'ordine del giorno dei lavori della Convenzione, vale a dire gli ambiti materiali destinati a divenire oggetto della proposta di revisione statutaria. Il che probabilmente implica una minore attenzione ai limiti di legittimità costituzionale che quest'ultima incontra. Tanto più che la partecipazione popolare non indirizzata verso proposte in qualche modo parzialmente strutturate, ma "libera"⁴¹ sembra aver favorito l'emergere delle istanze più radicali⁴² che, proprio in forza della loro radicalità, probabilmente si caratterizza(va)no per una capacità di mobilitazione superiore alla loro effettiva diffusione nella società civile. Per di più, rispetto alle istanze in discorso, la composizione della Convenzione sembra renderla meno adatta a esercitare un ruolo di mediazione di quanto lo sarebbe stata la Consulta, in cui tutti i componenti espressivi della società civile sono designati da corpi intermedi (art. 2, co. 2, lett. *a-f* legge prov. Tn n. 1 del 2016)⁴³. Soltanto la metà dei rappresentanti della società civile presenti nella Convenzione sono infatti scelti con il concorso dei corpi intermedi⁴⁴, mentre, come si è visto, i rimanenti otto sono eletti dal *Forum* (art. 2, co. 1, lett. *d* legge prov. Bz n. 3 del 2015); dunque con una modalità tale da valorizzare l'intervento dei cittadini *uti singuli* e da escludere specularmente il ruolo delle articolazioni interne alla società provinciale.

Nella Provincia autonoma di Bolzano, la partecipazione, e il connesso fenomeno di radicalizzazione, ha riguardato assai più i germanofoni che gli italofoeni; è agevole constatare come il gruppo linguistico italiano si sia lasciato coinvolgere assai poco nel processo partecipativo, con riferimento sia ai lavori degli *Open spaces*⁴⁵, sia ai Colloqui sulla Convenzione⁴⁶, sia alle

³⁸ Vedi *Risultati Open Space, Le idee della popolazione altoatesina*, 13 aprile 2016, 9, al sito internet www.convenzione.bz.it.

³⁹ *Op. ult. cit.*, 8.

⁴⁰ Posizione espressa dal *Südtiroler Schützenbund*, in *Colloqui sulla Convenzione, Il modello altoatesino, Workshop: Autonomia integrale e autodeterminazione*, 3 maggio 2016, 3, al sito internet www.convenzione.bz.it.

⁴¹ Così il Presidente del Consiglio provinciale bolzanino, T. WIDMANN, *Ottime prospettive future*, in *Risultati Open Space, Le idee della popolazione*, cit., 2.

⁴² Vedi E. HAPPAHER, *La Convenzione per l'Autonomia*, cit., 5 s.

⁴³ Vedi *supra* nt. 26.

⁴⁴ Vedi *supra* nt. 25.

⁴⁵ Su 241 materiali di riferimento complessivi, relativi a 16 tematiche, ben 213 sono redatti in tedesco, 19 in italiano, 7 in ladino, mentre 2 sono bilingui (vedi *Risultati Open Space, Le idee della popolazione*, cit.).

⁴⁶ Se si sommano i soggetti associativi che hanno partecipato a ciascuno dei quattro *Open spaces (Modello altoatesino, La società altoatesina, Politiche e processi politici, Tutela delle minoranze)* risulta che su 101 soggetti

candidature presentate per essere inclusi nel *Forum* dei cento⁴⁷. Al riguardo, i tre indicatori ora menzionati rivelano come il coinvolgimento degli appartenenti al gruppo linguistico italiano sia stato costantemente inferiore (spesso in modo marcato) rispetto alla consistenza di quest'ultimo nell'ambito della popolazione complessiva della Provincia autonoma di Bolzano (26%, a fronte del 69,4% di germanofoni e del 4,5% di appartenenti al gruppo linguistico ladino)⁴⁸.

Il diverso grado di coinvolgimento nel processo partecipativo dei due maggiori gruppi linguistici, da un lato, e, dall'altro, i fenomeni di radicalizzazione che si sono registrati nella fase iniziale hanno probabilmente reso più arduo il convergere della Convenzione su un unico Documento. Non è stato sufficiente che l'accorto legislatore bolzanino eliminasse *in itinere* la necessità di redigere un articolato⁴⁹, correttamente percepito come un ostacolo all'espressione di posizioni più sfumate e dunque più agevolmente componibili. Con buona pace del "principio del consenso" che avrebbe dovuto orientare i lavori della Convenzione, *ex art. 1, co. 2 legge prov. Bz n. 3 del 2015*, questi ultimi sono sfociati in un Documento condiviso dalla maggioranza (30 giugno 2017) e in quattro Relazioni di minoranza⁵⁰ (27 giugno 2017), peraltro previste dalla legge istitutiva (art. 1, co. 2., lett. c)⁵¹. Le conclusioni dei lavori della Convenzione sembrano così tendere a cristallizzare la divisione in gruppi linguistici della popolazione altoatesina/sudtirolese: tutte le relazioni di minoranza sono redatte da italofofoni⁵², mentre la maggioranza germanofona – affiancata dal gruppo linguistico ladino che ad essa in tale circostanza pare saldarsi – sembra compattarsi nella relazione di maggioranza/Documento finale⁵³. Non certo un buon viatico per l'individuazione di posizioni largamente condivise da proporre al Consiglio provinciale bolzanino e quindi, concordemente col Consiglio provinciale trentino, al Consiglio regionale prima e al Parlamento poi, ai fini della revisione statutaria, *ex art. 103, co. 2 St. T-AA/S*; tanto più alla luce della successiva approvazione

complessivi, 74 hanno una denominazione tedesca, 18 italiana, 8 bilingue e 1 ladina (si vedano i resoconti dei Colloqui sulla Convenzione al sito *internet www.convenzione.bz.it*).

⁴⁷ Su 1829 persone candidate, 1518 appartengono al gruppo linguistico tedesco, 245 a quello italiano e 66 a quello ladino (*Risultati Open Space, Le idee della popolazione*, cit., 4).

⁴⁸ Dati tratti dall'ultimo censimento linguistico della popolazione della Provincia autonoma di Bolzano (2011); si veda *L'Italia del censimento, Struttura demografica e processo di rilevazione nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige*, Roma-Bolzano, ISTAT-ASTAT, 2013, 35, al sito *internet www.istat.it*.

⁴⁹ Vedi *supra* nt. 35.

⁵⁰ Rispettivamente redatte da: R. BIZZO; R. DELLO SBARBA e L. POLONIOLI; R. TONIATTI; M. VEZZALI.

⁵¹ Sulla problematica conciliabilità del principio del consenso con la previsione di Relazioni di minoranza vedi E. HAPFACHER, *La Convenzione per l'Autonomia*, cit., 7. È stato condivisibilmente sottolineato che il principio del consenso implica l'inclusione nel Documento finale delle sole posizioni che non hanno incontrato alcuna forma di dissenso esplicito (R. TONIATTI, *Relazione di minoranza*, in *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 58); il che esclude *ex hypothesi* l'approvazione di tale Documento a maggioranza che invece risulta dal testo dello stesso, laddove si dà atto del "dissenso" espresso "da alcuni componenti" (così *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 14).

⁵² Considerazione che non si taglia del tutto alla sola Relazione di R. TONIATTI, componente tecnico della Convenzione *ex art. 2, co. 1, lett. c legge Bz n. 3 del 2015*, e, come tale, portatore di un dissenso "riferito anche a considerazioni oggettive di natura sistematica" (ID., *Relazione di minoranza*, cit., 57), assai solidamente argomentato.

⁵³ Vedi il *Resoconto integrale della ventisettesima seduta della Convenzione dei 33 del 30 giugno 2017*, al sito *internet www.convenzione.bz.it*.

all'unanimità del Documento conclusivo della Consulta trentina da parte di quest'ultima⁵⁴. Al riguardo, è pur vero che la popolazione della Provincia autonoma di Bolzano è notoriamente caratterizzata da una segmentazione linguistica sconosciuta in Trentino; tuttavia proprio tale segmentazione avrebbe dovuto indurre a ricorrere alle pratiche tipiche del “modello della democrazia consensuale”, particolarmente adatto alle “*società pluralistiche*, divise in modo netto da fratture di carattere religioso, culturale, etnico o razziale, che determinano sottogruppi praticamente separati, organizzati attraverso partiti, gruppi di interessi e mezzi di comunicazione”, quali ad esempio la Svizzera e il Belgio⁵⁵; pratiche consensuali rispetto alle quali una suddivisione maggioranza/minoranza che tende a riprodurre quella per gruppi linguistici sembra rappresentare l'esatto contrario.

4. Il merito

L'orientamento complessivo delle proposte formulate dalla Convenzione, da un lato, e dalla Consulta, dall'altro, sembra poter essere efficacemente sintetizzato alla luce della possibile distinzione fra il versante interno e il versante esterno dell'autonomia in genere e dell'autonomia regionale in specie; nell'ambito di quest'ultima si colloca la speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e soprattutto delle due Province autonome dalle quali la prima “è costituita” (art. 116, co. 2 Cost.). Ora, il versante esterno evoca il rapporto con lo Stato sovrano, vale a dire le relazioni fra autonomia e sovranità, nelle quali quest'ultima finisce per definire l'estensione della prima, e dunque, specularmente, i limiti della stessa. Nel quadro dell'autonomia, come definita e delimitata sulla base del versante esterno, il versante interno dà invece conto di come essa si organizza e si struttura, anche nelle relazioni coi soggetti che operano nel suo ambito.

Se si esaminano il Documento finale della Convenzione e il Documento conclusivo della Consulta alla luce dell'ora proposta distinzione fra versante esterno e versante interno dell'autonomia, è difficile sfuggire alla sensazione che l'uno sia volto a valorizzare soprattutto il primo versante, mentre l'altro risulti più attento al secondo.

Così il fulcro del Documento della Convenzione sembra potersi individuare nella ridefinizione delle relazioni fra autonomia provinciale bolzanina e sovranità statale, a tutto vantaggio della prima. Più specificamente, viene proposto un marcato ampliamento dell'ambito materiale rimesso alla legislazione provinciale, cui corrisponde un rafforzamento qualitativo di quest'ultima, interamente ricondotta alla competenza legislativa “esclusiva” della Provincia autonoma, la cui individuazione viene dettagliata in ben quaranta voci. L'ambito materiale della legislazione provinciale sembra inoltre ulteriormente ampliato dall'espressa previsione statutaria di una clausola residuale, in base

⁵⁴ Vedi il *Resoconto seduta Consulta del 26 marzo 2018*, al sito internet www.riformastatuto.tn.it.

⁵⁵ A. LIJPHART, *Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, 2nd ed., London, Yale University Press, 2012, trad. it. di L.C. PAPAVERO, L. VERZICHELLI, *Le democrazie contemporanee*, 2 ed., Bologna, il Mulino, 2014, 56 s., corsivo dell'A.

alla quale “spetta alla Provincia autonoma la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”⁵⁶. Per di più, va rilevato come nelle proposte bolzanine il significato dell’aggettivo “esclusiva” vada al di là di quello che assume nel vigente Statuto siciliano, in quanto, secondo il Documento della Convenzione, la competenza legislativa in discorso trova un limite nel rispetto dei soli “principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale”⁵⁷ e non della Costituzione integralmente considerata⁵⁸.

L’amplessima autonomia legislativa provinciale bolzanina viene ulteriormente rafforzata, nelle proposte della Convenzione, dalla previsione che “il raccordo fra l’esercizio delle nuove competenze esclusive della Provincia autonoma e il quadro normativo dello Stato” si realizzi attraverso “norme di attuazione obbligatorie”; si ricorre dunque a una fonte la cui “natura pattizia” viene ribadita dalla Convenzione, anche in forza della “natura paritetica delle Commissioni dei sei e dei dodici quale strumento negoziale dei rapporti fra la Provincia autonoma e lo Stato”⁵⁹. Peraltro se si scorre l’elenco delle quaranta voci in cui si articola l’ambito materiale espressamente rimesso alla potestà legislativa esclusiva provinciale, ci si avvede che soltanto per sei di esse sia prevista una “norma di attuazione obbligatoria”⁶⁰, vale a dire l’obbligo di un raccordo con lo Stato. Per le rimanenti voci, la norma di attuazione è invece “facoltativa”, potendosi dunque desumere che forse tale sia reputato il raccordo con lo Stato in materia.

Ora, se la norma di attuazione e il relativo raccordo sono condivisibilmente definiti obbligatori in materie quali, ad esempio, “ordine e sicurezza pubblica, polizia provinciale”, “articolazione provinciale del Comitato olimpico” o, a maggior ragione, “amministrazione della giustizia”, sembra suscitare qualche perplessità l’orientamento che li ritiene facoltativi in altre materie quali “scuola e istruzione e relativo personale”, “università e relativo personale”, “tutela della salute” e soprattutto “rapporti con l’Unione europea, relazioni internazionali”. Queste ultime, soprattutto se distinte dalla “cooperazione (...) transfrontaliera” – come sembra indicare la Convenzione laddove la menziona distintamente – paiono difficilmente sottraibili alla sovranità statale, a meno che non si intenda

⁵⁶ *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 21. Sui profili problematici del “cumulo delle due tecniche di riparto delle materie (elenco delle stesse e clausola «residuale»)” – previsto peraltro anche dalla Consulta trentina (vedi *Proposte per la riforma*, cit., 40) – si veda A. RUGGERI, *Per un nuovo Statuto*, cit., 9.

⁵⁷ Si tratta dell’orientamento sul quale si è registrato il maggior consenso nell’ambito della Convenzione, rispetto ad altri due orientamenti minoritari: l’uno identificava il limite in discorso “nel rispetto della Costituzione”, l’altro neppure menzionava quest’ultima e il corrispondente ordinamento (vedi *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 20). Sull’individuazione del limite alla legislazione provinciale “esclusiva” nei soli “principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale” si vedano criticamente P. COSTANZO, *Osservazioni sparse a margine delle proposte formulate dalla Consulta trentina e dalla Convenzione altoatesina in merito alla revisione dello Statuto regionale*, al sito internet www.tecnichenormative.it, 18 giugno 2018, 16, e A. RUGGERI, *Per un nuovo Statuto*, cit., 4 che definisce tale soluzione “inimmaginabile”.

⁵⁸ Ai sensi dell’art. 14 St. Sic., la legislazione “esclusiva” della Regione si esercita “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato”. È noto come gli altri Statuti speciali non ragionino mai espressamente di competenza legislativa “esclusiva”.

⁵⁹ *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 28.

⁶⁰ *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 21.

percorrere la via dell'autodeterminazione della Provincia autonoma di Bolzano. Proprio il diritto all'autodeterminazione dei popoli viene evocato dalla (maggioranza della) Convenzione che ne prevede l'inserimento nel preambolo dello Statuto, riferendo espressamente tale diritto all'art. 1 dello Statuto dell'ONU⁶¹. Il che sembra porre la tematica in discorso in un contesto (non di diritto costituzionale, ma) di diritto internazionale, nell'ambito del quale il diritto all'autodeterminazione si esercita "attraverso la secessione da un ordinamento statale al fine di costruire un nuovo ordinamento statale originario, indipendente e sovrano ovvero di aggregarsi a titolo derivato ad altro ordinamento statale"; risulta dunque "irricevibile"⁶², in quanto "oggettivamente «rivoluzionario»"⁶³, l'orientamento volto a inserire il richiamo al diritto di autodeterminazione in uno Statuto di autonomia che si colloca comunque "in un ordinamento che ha tra i suoi valori fondanti l'unità e l'indivisibilità della Repubblica"⁶⁴.

Anche se il proposto richiamo statutario al principio di autodeterminazione dei popoli non venisse preso troppo sul serio, inquadrandolo in una dimensione onirica, rimane nelle proposte della Convenzione la tendenza a porre la sola Provincia di Bolzano in una posizione di sostanziale parità con lo Stato.

Quanto all'unicità della posizione della Provincia bolzanina, può osservarsi come le indicazioni della Convenzione riguardino soltanto quest'ultima⁶⁵, senza mai ipotizzare soluzioni comuni alle due Province della Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, oggi disciplinate dallo Statuto speciale in modo spesso coincidente. Il riferimento esclusivamente bolzanino delle proposte della Convenzione risulta ancor più evidente allorché si rammenti che le proposte della Consulta sono generalmente formulate per entrambe le Province autonome⁶⁶. D'altra parte, la Convenzione prevede che la stessa Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sparisca dall'orizzonte degli enti autonomi che si relazionano con lo Stato, vuoi in quanto abolita *tout court*, come propone "una parte dei componenti"⁶⁷, vuoi in quanto configurata come mera "sede di raccordo volontario fra le due Province", "senza titolarità di competenze legislative e amministrative proprie" e dunque priva "di un apparato amministrativo e di governo articolato", secondo l'orientamento maggioritario in Convenzione⁶⁸.

⁶¹ "The purposes of the United Nations are: (...) 2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples (...)"

⁶² R. TONIATTI, *Relazione di minoranza*, in *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 60.

⁶³ Così lo definisce la Consulta nel suo Documento conclusivo (*Proposte per la riforma*, cit., 8).

⁶⁴ A. RUGGERI, *Per un nuovo Statuto*, cit., 4.

⁶⁵ Il che risulta peraltro coerente con la proposta, avanzata in Convenzione, di "uno Statuto esclusivo per l'Alto Adige" (*Proposte in ordine alla revisione*, cit., 15).

⁶⁶ Così, ad esempio, *Proposte per la riforma*, cit., 10, 30, 34, 42, 48, 54.

⁶⁷ *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 14.

⁶⁸ *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 15. Si noti come soltanto "alcuni componenti" della Convenzione ritengono "necessario il mantenimento in capo alla Regione della titolarità di funzioni legislative in materie di interesse comune da definirsi" (*ibidem*). *Adde amplius* R. DELLO SBARBA, L. POLONIOLI, *Relazione di minoranza*, in *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 47 s.

Quanto alla posizione della Provincia bolzanina rispetto allo Stato, oltre al già menzionato raccordo fra ordinamenti rimesso alle norme di attuazione in quanto prodotte da una fonte pattizia, indicativo risulta il ruolo arbitrare che si intende attribuire al giudice costituzionale, alla luce delle proposte di prevedere “un giudice costituzionale aggiuntivo nelle cause riguardanti la Provincia autonoma di Bolzano” o, addirittura, di istituire “una Corte costituzionale sudtirolese al posto della Consulta” (*rectius*, della Corte costituzionale)⁶⁹; in tal modo verrebbe riproposta, al capo opposto d’Italia, la non felice esperienza dell’Alta Corte per la Regione siciliana⁷⁰.

Sul versante interno dell’autonomia, le proposte della Convenzione risultano assai meno innovative; anzi, a ben vedere, paiono orientate fundamentalmente alla conservazione della disciplina esistente, quasi che essa costituisse, leibnizianamente, il migliore dei mondi autonomistici possibili. Così gli organi della Provincia – e dunque la stessa forma di governo provinciale e la relativa legge statutaria – non sono stati oggetto di discussione in Convenzione⁷¹, in quanto presumibilmente “non è stata avvertita la necessità di una loro riforma”⁷². Del pari, nel Documento finale neppure un accenno è dedicato agli istituti di democrazia diretta e a eventuali nuove forme di partecipazione popolare alla vita delle istituzioni provinciali. In materia di “tutela delle minoranze”, si propone il mantenimento della disciplina esistente⁷³, con particolare riferimento alla “proporzionale etnica” (art. 89 St. T-AA/S), al “separatismo linguistico”⁷⁴ nelle scuole (art. 19 St. T-AA/S)⁷⁵ e alla clausola di residenza quadriennale per l’esercizio del diritto di voto (art. 25, co. 2 St. T-AA/S)⁷⁶.

Per quanto riguarda l’articolazione territoriale interna dell’autonomia provinciale, vale a dire “il ruolo dei Comuni”, l’innovazione contenuta nelle proposte della Convenzione sembra più limitata di quanto appaia a prima lettura. È ben vero che la disciplina nello Statuto regionale del Consiglio

⁶⁹ Vedi criticamente M. VEZZALI, *Relazione di minoranza*, in *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 70.

⁷⁰ Si veda A. RUGGERI, *Per un nuovo Statuto*, cit., 5.

⁷¹ Con riferimento alla legge statutaria bolzanina, si è evidenziata “l’assenza di specifica attenzione al tema” da parte della Convenzione (P. COSTANZO, *Osservazioni sparse*, cit., 8).

⁷² *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 14. L’unica eccezione al riguardo è rappresentata dalle indicazioni volte a garantire maggior tutela al gruppo linguistico ladino, in buona parte accolte dalla legge cost. 4 dicembre 2017, n. 1 “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina”, cosiddetta legge Alfreider (dal cognome del deputato eponimo, presentatore della proposta di legge cost. n. 56 del 15 marzo 2013, all’origine della legge stessa).

⁷³ Emerge così un profilo di significativa differenziazione rispetto alle proposte della Consulta trentina che sui dieci capitoli complessivi di cui si compone il Documento conclusivo ne dedica uno (denominato, come gli altri, “Ambito tematico”) a “Le minoranze linguistiche” (*Proposte per la riforma*, cit., 14ss.).

⁷⁴ Secondo la definizione di A. PIZZORUSSO, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXVI, 1976, 548.

⁷⁵ *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 25. Al riguardo, si noti che soltanto “alcuni componenti si sono espressi a favore di una scuola plurilingue” (*ibidem*).

⁷⁶ Relativamente alla “tutela delle minoranze”, le uniche innovazioni proposte dalla Convenzione – e in parte realizzate dalla legge cost. n. 1 del 2017 (vedi *supra* nt. 72) – riguardano il gruppo linguistico ladino.

dei Comuni⁷⁷ ne rappresenterebbe un'indubbia garanzia consentendo inoltre di prevedere, a livello statutario, “eventualmente una disciplina sui principi concernenti le modalità di partecipazione al procedimento legislativo provinciale” del Consiglio stesso⁷⁸. Tuttavia, il contestuale richiamo al principio di sussidiarietà verticale che dovrebbe guidare l'attribuzione con legge provinciale di funzioni amministrative ai Comuni⁷⁹ risulta indebolito dalla proposta di mantenere fermo “il principio del parallelismo tra competenze legislative e competenze amministrative”, tanto più a fronte delle amplissime funzioni legislative che la Convenzione ipotizza siano attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano⁸⁰; in tal modo quest'ultima sembra rimanere arbitra della ripartizione delle funzioni amministrative fra se medesima e i Comuni, in una prospettiva di centralismo provinciale, probabilmente soltanto scalfito dal citato richiamo al principio di sussidiarietà. Può rammentarsi in proposito come nella revisione costituzionale del titolo V della parte II della Costituzione, introdotta dalla legge cost. n. 3 del 2001, il richiamo al principio di sussidiarietà verticale si ponga come alternativo – e non aggiuntivo – rispetto a quello al principio del parallelismo delle funzioni: il primo principio sostituisce il secondo nel testo dell'art. 118 co. 1 Cost.

L'estrema cautela con la quale la Convenzione affronta la disciplina del versante interno dell'autonomia provinciale, parendo uniformarsi al proverbio *quieta non movere*, può presumersi esprima la volontà di non compromettere gli equilibri consolidatesi nel tempo in una società linguisticamente segmentata⁸¹. In tal modo, però, si finisce per rinunciare anche soltanto ad adeguare all'oggi buona parte della disciplina della materia statutaria, risalente oramai a quasi mezzo secolo fa⁸², mentre sul versante esterno dell'autonomia si propongono contenuti che appaiono estranei a tale materia.

Il Documento conclusivo della Consulta trentina dedica una maggiore attenzione al versante interno dell'autonomia provinciale, inserita in una rete di enti autonomi che vede entrambe le Province rapportarsi sulla base del principio di sussidiarietà sia alla dimensione territorialmente sovraprovinciale (Regione), sia a quella subprovinciale (Comuni). A ben vedere, è anche alla luce di tale principio che la Consulta propone di attribuire statutariamente alla Regione “contenute potestà legislative e amministrative proprie (...) in ragione della maggiore efficienza dell'esercizio delle corrispondenti funzioni a livello regionale”. Il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* mantiene così “il carattere costituzionale di ente pubblico territoriale, accentuando la sua funzione di cooperazione, di coordinamento e di concertazione fra le due Province autonome (...), configurando un modello di

⁷⁷ Attualmente disciplinato soltanto a livello legislativo provinciale (legge prov. Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 “Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni”).

⁷⁸ *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 15.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Vedi *supra* nel testo, in questo stesso paragrafo.

⁸¹ Vedi *supra* nt. 55.

⁸² È noto come il vigente Statuto regionale sia frutto della revisione della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (cosiddetto primo Statuto) operata dalla legge cost. 10 novembre 1971, n. 1 e successivamente confluita nel testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (cosiddetto secondo Statuto).

Regione leggera”⁸³; leggerezza non solo funzionale, come si è visto poc’anzi, ma anche strutturale. Quest’ultimo profilo si traduce in un apparato amministrativo regionale assai ristretto⁸⁴ e in organi regionali totalmente (Consiglio) o parzialmente (Giunta) formati dai titolari dei corrispondenti organi delle due Province autonome⁸⁵.

Quanto alla dimensione subprovinciale, il Documento conclusivo prevede l’integrale recepimento del principio di sussidiarietà verticale⁸⁶, secondo il modello dettato dalla legge cost. n. 3 del 2001, non mitigato dal richiamo al principio del parallelismo delle funzioni, che la Consulta abbandona. La valorizzazione dei Comuni passa anche attraverso l’espressa previsione, a livello statutario e per entrambe le Province autonome, del Consiglio delle autonomie locali⁸⁷, per il quale si ipotizza la partecipazione al procedimento legislativo provinciale “per determinate decisioni che riguardano i Comuni e le loro forme associative”, attraverso l’intesa del Consiglio stesso col Consiglio provinciale⁸⁸. Indicativa dell’orientamento della Consulta, attento sia alla dimensione biprovinciale, sia a quella regionale, è la sua proposta di inserire nello Statuto la previsione, attualmente ricavabile dalla legislazione regionale⁸⁹, secondo cui “nelle materie di competenza regionale che dispongono in materia di funzioni degli enti territoriali, i Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano congiuntamente le competenze ad essi spettanti”⁹⁰.

Nelle proposte della Consulta, il principio di sussidiarietà è presente anche nella sua accezione orizzontale, nel quadro di una più generale tendenza a favore della partecipazione dei cittadini e dell’associazionismo alla vita della comunità provinciale, da fissare nello Statuto a livello di principi. In tal modo si intendono promuovere le varie forme di democrazia partecipativa⁹¹ da affiancarsi ai più tradizionali istituti di democrazia diretta e in particolare al *referendum*

⁸³ *Proposte per la riforma*, cit., 11 s.

⁸⁴ Così “per quanto riguarda la gestione operativa e amministrativa delle politiche di settore, si deve prendere realisticamente atto del processo di progressiva attrazione verso le Province e, in questa prospettiva, dovrà essere ripensato l’apparato amministrativo regionale” (*Proposte per la riforma*, cit., 12).

⁸⁵ *Proposte per la riforma*, cit., 13.

⁸⁶ Lo Statuto dovrebbe stabilire, a livello di principio, che i Comuni “esercitano tutte le funzioni amministrative per le quali costituiscono un ambito adeguato, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e responsabilità” (*Proposte per la riforma*, cit., 22).

⁸⁷ Sinora disciplinato dalla sola legislazione provinciale: per Trento, dalla legge prov. 15 giugno 2005, n. 7 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali”; per Bolzano, vedi *supra* nt. 77.

⁸⁸ In caso di mancata intesa, è prevista una nuova deliberazione da parte del Consiglio provinciale “onde evitare il prolungarsi dei processi legislativi” (*Proposte per la riforma*, cit., 23).

⁸⁹ Legge reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 febbraio 2011, n. 1 “Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all’attività legislativa e amministrativa della Regione”. Nella legislazione provinciale bolzanina, l’organo corrispondente al Consiglio delle autonomie locali è il Consiglio dei Comuni, come si evince dalla stessa legislazione regionale ora citata (art. 1).

⁹⁰ *Proposte per la riforma*, cit., 23.

⁹¹ *Proposte per la riforma*, cit., 27.

(abrogativo, consultivo e propositivo), sia a livello provinciale, sia a livello regionale⁹²; gli elementi essenziali di tali istituti vengono stabiliti dallo Statuto, rinviandosi per la disciplina ulteriore alla legge statutaria, almeno a livello provinciale, dove essa è notoriamente prevista (art. 47, co. 2 St. T-AA/S). La proposta suddivisione della disciplina fra Statuto e legge statutaria permette di combinare regole comuni alle due Province autonome “che potranno peraltro disciplinare la parte restante nella legge statutaria, in modo eventualmente differenziato, sulla base delle esigenze locali, laddove non coincidenti”⁹³.

Quello ora citato con specifico riferimento al *referendum* provinciale, costituisce un orientamento più generale della Consulta che le permette di prendere in considerazione entrambe le Province autonome nel quadro statutario regionale, senza peraltro ignorare le peculiarità dell’una e dell’altra, suscettibili quindi di differente disciplina provinciale, anche laddove dette peculiarità non emergano già espressamente nello Statuto⁹⁴. Il che risulta particolarmente evidente con riferimento alla forma di governo provinciale, disciplinata da ciascuna Provincia autonoma con la propria legge statutaria, nel quadro di un’architettura istituzionale comune dettata dallo Statuto regionale che peraltro tiene conto al riguardo della peculiare articolazione linguistica della Provincia di Bolzano⁹⁵. Si tratta di un’impostazione presente nello Statuto trentino-altoatesino/sudtirolese a partire dalla revisione statutaria operata dalla legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2; impostazione che la Consulta si ripropone di consolidare ulteriormente, prevedendo di ampliare le previsioni dello Statuto regionale quanto ai contenuti della legge provinciale statutaria, includendovi i principi relativi al governo locale, al procedimento legislativo e a quello amministrativo, nonché la disciplina di eventuali organi di controllo e di garanzia⁹⁶.

Sul versante esterno dell’autonomia, la Consulta si muove con più cautela rispetto alla Convenzione. Nel Documento conclusivo trentino, il pur previsto ampliamento delle competenze delle Province autonome passa fondamentalmente attraverso la razionalizzazione delle stesse, alla luce della revisione costituzionale realizzata (legge cost. n. 3 del 2001)⁹⁷ oppure tentata (testo sottoposto a *referendum* il 4 dicembre 2016). Quanto alla prima, la Consulta propone di ampliare il novero delle materie espressamente rimesse dallo Statuto alla competenza legislativa provinciale, elencando nello stesso tutte le materie oggi spettanti alla legislazione concorrente delle Regioni

⁹² A livello provinciale, è inoltre prevista sia l’introduzione del diritto di petizione, sia la disciplina dell’iniziativa popolare, cui si affianca quella dei Comuni (*Proposte per la riforma*, cit., 26), non menzionata, a differenza della prima, dallo Statuto vigente. Al riguardo, si rammenti che la Consulta propone di attribuire l’iniziativa legislativa non solo ai Comuni, ma anche al Consiglio delle autonomie locali che li rappresenta (*Proposte per la riforma*, cit., 23).

⁹³ *Proposte per la riforma*, cit., 26.

⁹⁴ Si pensi ad esempio, proprio con riferimento a uno degli oggetti rimessi alla legge statutaria, al vincolo proporzionale per la legge elettorale bolzanina (art. 47, co. 3 St. T-AA/S), da leggersi come conseguenza dell’articolazione in gruppi linguistici e della necessità di garantire i reciproci equilibri tra di essi, proprie della sola Provincia autonoma di Bolzano.

⁹⁵ Vedi *supra* nota precedente.

⁹⁶ *Proposte per la riforma*, cit., 32.

⁹⁷ Si veda P. COSTANZO, *Osservazioni sparse*, cit., 6 s.

ordinarie, *ex art. 117, co. 3 Cost.*, “quando queste non siano già comprese nello Statuto”⁹⁸. Quanto alla seconda, si prevede che tutte le materie elencate nello Statuto (dunque provinciali o regionali) rientrino nella potestà legislativa primaria, superandosi per tal via la legislazione concorrente⁹⁹, come tentato *per aliam viam* dal revisore costituzionale del 2016, peraltro con riferimento alle sole Regioni ordinarie¹⁰⁰.

L’opera di razionalizzazione del riformatore trentino prevede inoltre una più precisa definizione statutaria degli istituti che in oggi permettono all’intervento statale di limitare la competenza provinciale o regionale, in modo da contenerlo. In particolare, si propone: di individuare specificamente gli oggetti rimessi alla legislazione statale dalle clausole “trasversali”¹⁰¹ *ex art. 117, co. 2 Cost.* nelle materie di competenza regionale e provinciale; di condizionare a una previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma l’attrazione di un oggetto nella competenza legislativa statale sulla base del principio di sussidiarietà secondo la modalità individuata dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 303 del 2003; di inserire nello Statuto il principio, attualmente contenuto nelle norme di attuazione¹⁰², di autonomo adeguamento della legislazione regionale e provinciale alla legislazione statale¹⁰³.

5. Conclusioni

Si è visto come l’impostazione complessiva dei Documenti elaborati dalla Convenzione e dalla Consulta valorizzi rispettivamente il versante esterno e il versante interno dell’autonomia. Non mancano peraltro ambiti nei quali le proposte dell’una e dell’altra procedono nella stessa direzione.

Così, anzitutto, lo Statuto regionale riformato verrebbe in qualche modo blindato, proteggendolo da revisioni sgradite alle Province autonome. Sul punto, sia la Convenzione, sia la Consulta riprendono il testo della tentata revisione costituzionale del 2016¹⁰⁴, prevedendo, con riferimento all’art. 103 St. T-AA/S, di “inserire nella procedura una forma di intesa tra le Province autonome, la Regione e lo Stato” (così la Consulta)¹⁰⁵; intesa che la Convenzione espressamente qualifica come

⁹⁸ *Proposte per la riforma*, cit., 36; salva la possibilità che alcune funzioni siano attribuite al livello regionale, in base al principio di sussidiarietà verticale (vedi *supra* nel testo).

⁹⁹ *Proposte per la riforma*, cit., 39; va rilevato che viene mantenuta comunque la competenza residuale (vedi *supra* nt. 56).

¹⁰⁰ Nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome opera(va) infatti la clausola di salvaguardia di cui all’art. 39, co. 13 del testo della revisione costituzionale (vedi *supra* par. 2).

¹⁰¹ Così G. FALCON, *Modello e “transizione” nel nuovo titolo V della parte II della Costituzione*, in *le Regioni*, 2001, 1252.

¹⁰² Art. 4 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

¹⁰³ Vedi *Proposte per la riforma*, cit., 38 ss.; *adde Esempi di articolato per illustrazione delle proposte di riforma dello Statuto, Allegato 1 al Documento conclusivo*, 10 ss., al sito internet www.riformastatuto.tn.it.

¹⁰⁴ Vedi *supra* par. 2.

¹⁰⁵ *Proposte per la riforma*, cit., 56.

“forte”¹⁰⁶, configurandola come “condizione imprescindibile per le modifiche statutarie”¹⁰⁷. L’istituto dell’intesa “forte” viene ipotizzato anche per l’adozione, da parte della Commissione paritetica, delle norme di attuazione¹⁰⁸, alle quali sia la Consulta, sia la Convenzione propongono di attribuire il ruolo di definizione delle materie e quindi dei confini della legislazione autonoma rispetto a quella statale¹⁰⁹. Egualmente volta a tutelare il livello di autonomia statutariamente riconosciuto appare la comune previsione di una clausola di salvaguardia che ne impedisca interpretazioni restrittive¹¹⁰.

Ancora, le proposte della Convenzione e della Consulta presentano significative analogie quanto all’autonomia finanziaria e tributaria, con particolare riguardo: al rafforzamento dell’autonomia fiscale delle Province autonome¹¹¹; al riconoscimento alle stesse della potestà di ricorrere al debito “a condizioni parificate a quelle dello Stato”¹¹²; alla previsione che il “contributo finanziario solidale” delle Province autonome rispetto agli obiettivi di finanza pubblica nazionale avvenga “attraverso l’assunzione di nuove competenze, d’intesa con lo Stato”¹¹³, traducendosi così in un ampliamento quantitativo dell’autonomia.

Si possono infine individuare ambiti nei quali le proposte della Consulta e della Convenzione, sebbene non coincidenti, risultano almeno parzialmente sovrapponibili. Così, pur nel quadro di orientamenti bolzanini non sempre agevolmente conciliabili con la sovranità statale¹¹⁴, alcune proposte della Convenzione relativamente ai rapporti provinciali con l’Unione europea e ai rapporti internazionali della Provincia sono riscontrabili anche nel testo della Consulta. In generale, sia la Convenzione, sia la Consulta propongono analoghe disposizioni statutarie espressamente dedicate ai rapporti con l’Unione europea¹¹⁵ e alle relazioni transfrontaliere; disposizioni calcate rispettivamente sul co. 5¹¹⁶ e sul co. 9¹¹⁷ dell’art. 117 Cost. Più specificamente, le proposte

¹⁰⁶ Vedi *supra* nt. 11.

¹⁰⁷ *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 19.

¹⁰⁸ Così la Consulta nelle *Proposte per la riforma*, cit., 55. Nella stessa direzione, la Convenzione ribadisce la “natura pattizia delle norme di attuazione” (*Proposte in ordine alla revisione*, cit., 28).

¹⁰⁹ Per la Consulta e per la Convenzione vedi rispettivamente *Proposte per la riforma*, cit., 37 e *supra* nt. 59.

¹¹⁰ Così sia la Convenzione (*Proposte in ordine alla revisione*, cit., 21), sia la Consulta (*Proposte per la riforma*, cit., 56).

¹¹¹ Vedi *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 27, e *Proposte per la riforma*, cit., 46.

¹¹² Così *Proposte per la riforma*, cit., 47; analogamente *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 27.

¹¹³ *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 27; analogamente *Proposte per la riforma*, cit., 45.

¹¹⁴ Vedi *supra* par. 4.

¹¹⁵ Viene così ripreso un orientamento dottrinale da tempo affermatosi (si veda A. RUGGERI, *Per un nuovo Statuto*, cit., 6).

¹¹⁶ Secondo cui: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato”. Si noti come sia la Convenzione, sia la Consulta, anziché richiamare la legge dello Stato ora menzionata, rinvino a norme di attuazione, il cui contenuto concorrono a determinare. Coerentemente con la sua

bolzanina e trentina ipotizzano la previsione statutaria della competenza provinciale in materia di cooperazione transfrontaliera e interregionale¹¹⁸, nonché l'adeguamento linguistico dello Statuto all'evoluzione del diritto europeo, integrando nel testo statutario il termine "cittadini" con la locuzione "e persone ad essi equiparate dal diritto dell'Unione europea"¹¹⁹.

I punti di contatto, poc'anzi evidenziati, fra le proposte di riforma dello Statuto elaborate dalla Convenzione e dalla Consulta sembrano costituire un invito, indirizzato ai Consigli provinciali di Bolzano e di Trento, a individuarne di ulteriori, onde permettere a tali proposte di proseguire nell'*iter* di revisione statutaria, incanalandosi nella procedura disciplinata dall'art. 103, co. 2 St. che notoriamente richiede un testo comune alle due Province autonome¹²⁰. Rispetto alle proposte elaborate dalla Convenzione, da un lato, e dalla Consulta, dall'altro, i Consigli provinciali sono dunque chiamati a collaborare, superando gli elementi di divergenza in esse presenti. Potrebbe dirsi che i due Consigli provinciali dovrebbero ora rivolgere a se medesimi quell'invito al dialogo reciproco che, in quanto legislatori, avevano autorevolmente indirizzato alla Convenzione e alla Consulta nella rispettiva legge istitutiva¹²¹. D'altra parte il carattere di organi elettivi proprio dei Consigli provinciali tenderà ad agevolarli nell'esercizio della funzione di mediazione cui il personale politico dovrebbe essere quasi naturalmente vocato. Tanto più che detti Consigli sono anche istituzionalmente destinati a dialogare l'uno con l'altro, sulla base della previsione statutaria che li fa confluire nell'unico Consiglio regionale (art. 25, co. 1 St. T-AA/S).

L'approssimarsi delle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali fa sì che il prosieguo del procedimento di revisione statutaria qui delineato sarà affidato ai consiglieri neoeletti. Al riguardo, sarebbe auspicabile che le proposte di riforma dello Statuto elaborate dalla Convenzione e dalla Consulta non venissero ignorate in campagna elettorale, in modo che gli elettori stessi potessero indirettamente esprimersi su un tema centrale per il futuro dell'autonomia, qual è il nuovo Statuto del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*.

impostazione complessiva, le proposte della Convenzione nominano soltanto la Provincia autonoma di Bolzano, ignorando sia quella di Trento, sia la Regione.

¹¹⁷ Ai sensi del quale: "Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato". Anche in tal caso, sia la Convenzione, sia la Consulta sostituiscono quest'ultimo riferimento alla legge statale con quello alle norme di attuazione (vedi *supra* nota precedente).

¹¹⁸ Così *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 16 s., e *Esempi di articolato*, cit., 14. Si noti che la proposta bolzanina contempla anche la cooperazione "transnazionale".

¹¹⁹ Così *Proposte in ordine alla revisione*, cit., 16, e *Proposte per la riforma*, cit., 53.

¹²⁰ Vedi *supra* nt. 4.

¹²¹ Vedi art. 4 legge prov. Bz n. 3 del 2015 e art. 3 legge prov. Tn n. 1 del 2016.